



COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

Servizi per il Territorio e per le Imprese
*U.O. Programmazione del Territorio
e Servizi alle Imprese*

Affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade ed aree pubbliche della frazione di Palagnana sita nel Comune di Stazzema.

15/11/2018– 15/04/2019 – CIG Z0425E135B

PROGETTO (elaborato ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 50/2016)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



PARTE AMMINISTRATIVA

Parte Prima **CONDIZIONI GENERALI**

Capitolo 1 **IL SERVIZIO IN APPALTO**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto, per la stagione invernale 2018-2019 il servizio a corpo di sgombero neve ed il servizio antighiaccio, finalizzato a garantire la percorribilità, l'efficienza il ripristino del traffico, la sicurezza, anche attraverso interventi a carattere di urgenza, sulla rete stradale ed aree pubbliche site nel Comune di Stazzema in frazione di Palagnana.

Le prestazioni oggetto del servizio possono essere così individuate:

- *Servizio di sgombero neve*
- *Servizio spargimento sale (l'acquisto del sale è a carico dell'Amministrazione Comunale);*

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi sopra elencati, la reperibilità, la vigilanza nonché ogni altro onere per dare il servizio svolto a regola d'arte e secondo quanto stabilito dal presente capitolato, il tutto ad esclusione dell'acquisto del sale da disgelo che è a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il servizio dovrà svolgersi impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è Z0425E135B

Le modalità di esecuzione del servizio, le tipologie di intervento e tutte le indicazioni di natura tecnica sono descritte nella parte tecnica del presente capitolato.

ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio, a base di gara, compensato **a corpo** compreso nell'appalto, ammonta a €. **3.500,00** (euro tremilacinquicento/00), comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. **300,00** (euro trecento/00), per cui l'importo complessivo del servizio soggetto a ribasso d'asta ammonta a €. **3.200,00** (euro tremiladuecento/00).

Resta inteso che il compenso complessivo quantificato per le prestazioni da eseguire a corpo, stabilito in base al ribasso percentuale offerto, resta fisso e invariabile: non spetteranno, quindi, all'Impresa altri compensi.

Tutti gli oneri ed obblighi dell'Impresa indicati in questo capitolato speciale s'intendono compresi nell'importo contrattuale.



ART. 3 ELENCO PREZZI

Non sono previsti elenco prezzi in quanto il servizio oggetto di appalto è affidato a corpo.

ART. 4 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione:

- *Servizio di sgombero neve*
- *Servizio spargimento sale (l'acquisto del sale è a carico dell'Amministrazione Comunale);*

Per la viabilità il tutto riferito alla viabilità indicata nell'allegato al presente capitolato (cartografia tratti di viabilità)

ART. 5 DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO. RINNOVO

La durata del presente appalto è prevista per la stagione invernale 2018-2019 ed indicativamente è compresa tra il 15/11/2018 e 15/04/2019.

ART. 6 QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni appaltate sono quantificate a corpo e sono omnicomprensive di tutto quanto necessario per l'effettuazione del Servizio Sgombero neve e spargimento sale a perfetta regola d'arte, così come riportato nel presente CSA, per la stagione invernale in appalto.

Il corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti negli altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

- a) il ritiro di sale, il caricamento nello spargisale, ecc.,
- b) gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e il compenso (stipendio) secondo il relativo CCNL di appartenenza;
- c) i mezzi d'opera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e le spese per il loro funzionamento (carburante) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;
- e) per la sicurezza: ogni onere relativo.

Pertanto nessuna maggiorazione è dovuta per tale onere che l'Appaltatore ha preventivamente valutato in fase di gara.

ART. 7 CAUZIONE PROVVISORIA – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria in sede di gara.

ART. 8 FORMALITA' DELLA GARA E DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA

Per le condizioni di ammissibilità alla gara valgono le prescrizioni contenute nel Bando di Gara (ove presente).



Sono a carico dell'Impresa le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, dovrà essere prevista una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo del servizio da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, ferma restando l'applicazione di quanto descritto nel periodo precedente, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la cauzione potrà essere ridotta nei casi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; sino all'adozione di tale decreto la garanzia sarà presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione o comunque fino al dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, il contratto potrà essere stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del citato decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso e fermo restando il precedente termine di 35 giorni, il contratto potrà essere stipulato decorsi 20 giorni dalla notifica del ricorso ovvero dopo la pronuncia sull'istanza cautelare o sul merito, se successive. Si applica l'art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 9 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; nello strumento utilizzato dovrà essere riportato il seguente codice identificativo gara (CIG) Z0425E135B assegnato al presente contratto.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.



L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. Dell'inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell'inserimento della clausola contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 e s.m.i., è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

ART. 10 SUBAPPALTI – COTTIMI – NOLI

Secondo quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio di cui all'art. 2 del presente capitolato è subappaltabile ed affidabile a cottimo nel limite massimo del 30%. Il subappaltatore dovrà possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimarrà l'unica referente nei confronti del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

L'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi.

L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti;

- contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art. 105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m.). Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nel paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" del presente documento; le parti



devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- dichiarazione sostitutiva inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;

- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

- documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07;

- dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale in relazione alla prestazione subappaltata.

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

Prima dell'inizio delle prestazioni i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'impresa aggiudicataria, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'ente appaltante è comunque tenuto all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria e l'inizio delle prestazioni di quest'ultima è subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale documento.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore stesso è tenuto, ai sensi del medesimo articolo, a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa subaffidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al precedente paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", nonché l'impegno ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti del subappaltatore, è fatto obbligo al subappaltatore di acquisire una nuova autorizzazione integrativa.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;

- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010;

- 3) l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Si procederà al pagamento diretto al subappaltatore nei soli casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. In tali ipotesi la stazione appaltante emette contabilità delle prestazioni eseguite e l'appaltatore comunicherà, congiuntamente con il subappaltatore, che sottoscriverà per accettazione, la parte delle prestazioni eseguite da quest'ultimo, che a sua volta emetterà fattura al Comune. Il Comune provvederà direttamente al pagamento su conto corrente dedicato ai fini della L. n. 136/2010 del subappaltatore, una volta effettuate le verifiche di legge e previa nota di liberatoria a firma congiunta, appaltatore e subappaltatore.



Capitolo 2 **ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI**

ART. 11 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE

La stazione appaltante provvederà ad indire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

È obbligo per l'impresa aggiudicataria informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi ed emersi anche in occasione della riunione di cui al precedente comma. L'impresa ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

ART. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO - NUOVI PREZZI

Nel caso in cui il Comune, tramite il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'esecuzione, anche in diminuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura generale del contratto, le stesse dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016; eventuali nuovi prezzi saranno concordati mediante apposito verbale. Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, di imporre l'esecuzione di tali prestazioni modificate alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né possa far valere la risoluzione del contratto.

Il predetto limite del 20% costituisce altresì la soglia di importo per le modifiche al contratto di cui all'art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà avvenire anche sotto riserva di Legge in Urgenza in caso sia necessario un intervento a seguito di peggioramento delle condizioni climatiche. Ad ogni giorno di ritardo dall'ordine di inizio del servizio sarà applicata una penale di €. 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo, che sarà annotata dal Direttore dell'Esecuzione nel Registro di contabilità e sarà computata a debito dell'Impresa nel primo stato d'avanzamento, unitamente al risarcimento delle spese sostenute dall'Ente per l'eventuale esecuzione d'ufficio.

L'esecuzione del contratto, indipendentemente dalla data di stipula dello stesso, non potrà essere comunque avviata prima dell'aggiudicazione provvisoria.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

L'Appaltatore sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

- _ Dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti;
- _ Dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- _ Dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- _ Dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.



Inoltre, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con particolare riferimento a:

- _ D. lgs n. 50 del 18.04.16;
- _ D. lgs n. 267 del 18.08.00;
- _ D.L. n. 81 del 09.04.08;
- _ Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto od emanata nel corso della durata del contratto;
- _ Il Bando e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del servizio e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

CONSEGNA DEL SERVIZIO –

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

In caso di indifferibilità ed urgenza di iniziare il servizio, la stazione appaltante potrà autorizzare il D.E. ad effettuare la consegna dei lavori dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva dei medesimi nelle more della stipula del contratto di appalto.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna del servizio, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei servizi.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.



Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza, ove necessario, di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione.

PENALI

L'applicazione della penale, come sopra stabilita, sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, inviata tramite email o lettera, alla quale la ditta avrà facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'invio della contestazione.

Qualora l'ammontare delle stesse superi il 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempienza o della risoluzione del contratto. Nel caso di inadempienza dell'impresa a quanto precedentemente stabilito, si procederà d'ufficio affidando l'esecuzione dei lavori ad altra ditta e le relative spese, oltre alla penale sopra determinata, verranno trattenute sulla fattura successiva alla contestazione.

Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice.

ART. 14 OMISSIS

ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La contabilità del servizio sarà effettuata a corpo e liquidata alla fine della stagione invernale coincidente con il termine del servizio appaltato

I prezzi medesimi, per prestazioni a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza. Essi sono fissi ed invariabili.

ART. 16 PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE - SALDO



Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità delle transazioni, si rimanda a quanto disposto all'art. 9 del presente capitolato.

Con riferimento alle prestazioni a corpo, l'Impresa avrà diritto al pagamento a saldo a fine servizio, previa verifica di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Stazzema corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'emissione del certificato di pagamento del saldo ed il relativo pagamento sono subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante, nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 105 c.9 del D.Lgs. 50/2016, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016.

In caso di subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, resta ferma la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice. In caso di inadempienza delle imprese solidalmente responsabili, la stazione appaltante assegnerà alle imprese un termine non superiore a 15 giorni per provvedere e, in difetto, effettuerà direttamente, secondo le modalità appena sopra indicate, il pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere in base al saldo, anche nei confronti del subappaltatore in caso di pagamento diretto, o, in caso di incapienza, incamerando la cauzione definitiva per la somma necessaria.

Il certificato per il pagamento del saldo, verrà emesso entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni.

ART. 17 OMISSIS

Capitolo 3 DANNI E ASSICURAZIONI

ART. 18 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA' - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Sono a completo carico dell'Impresa tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che fossero arrecati per qualsiasi causa ai materiali, ai macchinari e all'attrezzatura dell'Impresa. Per i danni ai materiali dovuti a causa di forza maggiore, si rimanda a quanto appresso disciplinato.

È a totale carico dell'Impresa, anche in assenza di adeguata copertura assicurativa, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.



I danni ai materiali causati da forza maggiore - quelli cioè provocati, nel corso dell'appalto, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni - con l'eccezione dei precedenti paragrafi, dovranno essere denunciati dall'Impresa immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dell'Esecuzione provvederà ad accertare, redigendone processo verbale:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
- c) se vi fu negligenza e per parte di chi;
- d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione;
- e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione del contratto, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere;
- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature e di mezzi d'opera;
- per i danni di forza maggiore subiti da prodotti non ancora misurati o non inseriti regolarmente in contabilità.

ART. 19 DANNI A TERZI

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette alla prestazione o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza e sorveglianza.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Capitolo 4 OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

ART. 20 OMISSIS

ART. 21 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata del contratto (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale delle prestazioni) sino all'accettazione del servizio da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle Norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato, anche quelli di seguito specificati.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000.



Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.L.vo 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE

A.1. Impiego di personale idoneo - Disciplina

L'Impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità dell'appalto.

L'Impresa è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti o dipendenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Per ulteriori disposizioni in materia di personale, si rimanda alla parte tecnica del presente Capitolato.

A.2. Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

A.3. Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori

L'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioè nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati e relativo Contratto integrato della provincia in cui si svolgono le prestazioni.

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'Impresa

- anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno stipulato i Contratti di lavoro.

In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle relative indennità ed assegni familiari, si applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

A.4. Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dell'Esecuzione

La comunicazione al Direttore dell'Esecuzione, nei termini e nei modi che da questo saranno prefissati, di tutte le notizie richieste sulla manodopera impiegata.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verrà applicata all'Impresa una penalità pari al 10% di quella prevista da questo Capitolato per il ritardo nell'ultimazione del servizio.

L'Impresa comunicherà inoltre al Direttore dell'Esecuzione, entro 28 giorni dalla sottoscrizione del contratto, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L. e gli altri Enti assistenziali e previdenziali.

In caso di inadempienza delle suddette disposizioni - accertata dall'Amministrazione o denunciata alla competente autorità - potrà provvedervi l'Amministrazione stessa a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,5%.

L'amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi di inosservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.

A.5. Macchine, attrezzi e trasporti



La disponibilità di macchine ed attrezzature in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza.

Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento.

Il loro trasporto sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine utilizzo.

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo, conducente, ecc.).

Per ulteriori disposizioni in materia di personale, si rimanda alla parte tecnica del presente Capitolato.

ART. 22 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Essendo il presente progetto affidato dopo il 15/05/2008 si applicano le disposizioni del decreto legislativo N°81/2008, denominato "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 81/08, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è parte integrante del contratto di appalto.

L'Appaltatore, in relazione alle specifiche attività, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L'Appaltatore deve verificare l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.

PARTE TECNICA

ART. 23 VIABILITA' OGGETTO DEL SERVIZIO

Le aree e viabilità oggetto del presente appalto sono elencati e individuati nell'allegato 1 (elenco tratti di strada) al presente capitolato. Al fine di dimensionare i servizi, nel medesimo allegato si riportano i dati sviluppo longitudinale dell'asse viario e mq delle aree a parcheggio, site nella frazione di Palagnana.

Si precisa che i dati dimensionali sopra riportati potranno subire mutamenti in relazione alla concreta attività del Comune, potendo quindi determinare variazioni di cui all'articolo 12 "Varianti in corso di esecuzione del contratto - nuovi prezzi" del presente capitolato – parte amministrativa, con le limitazioni previste nel capitolato.

ART. 24 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

È compito dell'Appaltatore garantire ed assicurare la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto secondo le modalità e i tempi di cui al presente capitolato e relativi allegati, nonché nel rispetto e rigorosa osservanza di tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l'applicazione dei contratti di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari o nella struttura dell'impresa.

ART. 25 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE



La sequenza di intervento sulle strade per lo sgombero neve e lo spargimento di sale, dovrà seguire il seguente ordine, la priorità di intervento alle strade principali, quindi a quelle meno transitate.

Nel servizio a corpo è compresa la reperibilità, la vigilanza delle condizioni meteo per predisporre il servizio in appalto, l'assicurazione per danni a cose e persone come previsto nel presente CSA, l'eventuale asportazione e smaltimento della neve (a richiesta dell'ufficio tecnico) nelle strade ed aree strette, nei parcheggi, ed ogni altro intervento richiesto dal preposto tecnico comunale, inerente il servizio in appalto, diretto a garantire la sicurezza di mezzi e persone.

La ditta appaltatrice del servizio, avvalendosi del proprio mezzo, del quale dovrà comunicare la targa, dovrà montare, a propria cura e spese, una lama o cala (a secondo le condizioni delle strade), spargisale, omologato e corrispondente alle Normative vigenti.

La ditta aggiudicataria del servizio, dovrà garantire, di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi, le strade e le aree pubbliche, sgombrare da neve e prive di ghiaccio, impegnandosi ad intervenire quando il manto nevoso avrà raggiunto uno spessore soffice di cm. 3 – 5; inoltre la ditta appaltatrice si impegna a prestare la propria opera quando la sede stradale è gelata o si prevede che possa gelare, quando sta per iniziare a nevicare, o quando il manto nevoso è compatto o ghiacciato.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà comunque ordinare di eseguire il servizio di sgombero neve anche in caso di spessori inferiori, e **la Ditta appaltatrice si impegna ad iniziare i lavori immediatamente, o comunque non oltre i 30 minuti.**

Il servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla superficie stradale, chiusini stradali, dossi, cordoli ed alle proprietà private.

Si stabilisce tuttavia che la ditta aggiudicataria si impegna a prestare la propria opera comunque non appena gli verrà ordinato di intervenire.

Il percorso aggiudicato dovrà essere sgomberato dalla neve ed salato nel migliore modo possibile, comunque si dovrà rispettare quanto stabilito dal Responsabile del servizio.

Ogni mezzo dovrà essere pronto con lama e spargisale.

L'Appaltatore potrà essere chiamato, in caso di necessità, a fornire anche personale da adibire alla spalatura della neve od allo spargimento di sale su marciapiedi, scale ecc.

I servizi saranno sospesi quando le condizioni di transitabilità risulteranno normali; di massima ciò avverrà quando il piano viabile sia condotto "al nero".

Nell'appalto a corpo è compreso il ritiro di sale dai fornitori che potranno consegnare su tutto il territorio comunale, mediante l'uso di mezzi meccanici di sua proprietà, o fornito direttamente dalla ditta individuata dall'Amministrazione Comunale.

La spesa relativa all'acquisto del sale è a carico dell'Amministrazione Comunale .

La ditta aggiudicataria dovrà avere un magazzino o tettoia dove depositare il sale nella frazione di Palagnana o comunque entro un raggio di 10 km dalla stessa.

L'Appaltatore dovrà predisporre un servizio continuo di sorveglianza della strada ed effettuare la partenza per il servizio sgombero neve od antighiaccio in caso di necessità, di propria iniziativa o a seguito di chiamata da parte del preposto tecnico comunale.

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli (precipitazioni nevose e/o gelate) ed in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale, marciapiedi, parcheggi, scale ed aree in appalto, deve essere garantita la disponibilità di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza e/o impreviste.

Per tutte le lavorazioni e manutenzioni, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente Capitolato, per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che impartirà il tecnico comunale preposto al Servizio.

Se necessario, nell'appalto è compreso abbattimento di alberature o taglio rami che impediscono il passaggio di mezzi e persone, con l'accantonamento del materiale di risulta a bordo strada.



Il sale o salgemma dovranno essere utilizzati in modo parsimonioso, **usando solo la quantità necessaria**, per limitare la spesa di acquisto del predetto materiale ed il relativo inquinamento.

Lo spargimento di sale dovrà seguire le priorità, dando quindi la priorità di intervento alle strade principali, e successivamente a quelle poco transitate.

Si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale o salgemma che dovranno essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione unicamente della temperatura atmosferica, quale quantitativo minimo da utilizzare:

- 7 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 0 e - 5 gradi centigradi;
- 12 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra - 5,1 e -12 gradi centigradi;
- 15 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12 gradi centigradi;
- 30 grammi/mq per trattamento del piano viabile in caso di nevicata in corso.

La viabilità oggetto dell'appalto è quella indicata nelle planimetrie allegate.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a seguito di variazioni della lunghezza dei vari tronchi stradali dovuti ad aperture al traffico di nuove tratte, deviazioni dovute ai cantieri insistenti nel territorio comunale, cessioni di strade, parcheggi ecc., di aumentare o diminuire le quantità, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 26 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per il servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere assicurate, ad ogni intervento le seguenti attività:

- a) segnalare tempestivamente (al Direttore dell'Esecuzione del Contratto) qualsiasi tipo di malfunzionamento e/o pericolo, problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del servizio;
- b) segnalare tempestivamente (al Direttore dell'Esecuzione del Contratto) qualsiasi danno provocato o riscontrato durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- c) segnalare possibili interferenze ai fini della sicurezza;
- d) attuare quanto previsto dal DUVRI e dai suoi allegati;
- e) rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al Codice ed al Regolamento della Strada;

ART. 27 MEZZI OPERATIVI

I lavori di sgombero neve e lo spargimento sale dovranno essere eseguiti con mezzi d'opera (trattori o camion di potenza e dimensioni adeguate al percorso che si intende eseguire) forniti dalla Ditta appaltatrice.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno avere le caratteristiche richieste dal codice stradale per la circolazione su strada, essere regolarmente coperti da assicurazione, oltre alla polizza specifica per i suddetti lavori.

I mezzi dovranno comunque essere muniti di lampeggiante che la ditta appaltatrice dovrà posare ed omologare a propria cura e spesa.

La segnaletica per eventuali segnalazioni alla viabilità dovrà essere fornita dalla Ditta appaltatrice.

Qualora se ne ravvisi la necessità per motivi tecnico-operativi e di sicurezza stradale quest'Amministrazione Comunale potrà disporre l'utilizzo di piazzali od aree od autorizzate dai proprietari per lo smaltimento della neve in esubero su strade ed aree in appalto.

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli (precipitazioni nevose e/o gelate) e in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita dall'Amministrazione Comunale, la ditta aggiudicataria del servizio deve garantire la disponibilità di mezzi, attrezzatura ed uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza e/o impreviste.



L'Appaltatore si impegna altresì, in caso di gravi guasti, a sostituire i mezzi con altri dello stesso tipo, senza, per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari.

I mezzi dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri e spargitori, trainati, appesi o applicati su cassone.

Se si utilizzano camion od altri mezzi civili, dovranno essere montate catene da neve a maglia del tipo da montagna.

I mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zone d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli.

Nel caso del servizio sui marciapiedi, scale ecc. la ditta dovrà avere un'attrezzatura minima per fare il servizio in oggetto.

L'Appaltatore dovrà controllare, prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza.

Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi meccanici, restano a totale carico dell'Appaltatore; saranno altresì a carico della stessa gli oneri di ricovero dei mezzi per tutta la durata del servizio nonché le operazioni di manutenzione straordinaria del mezzo (piccole riparazioni, ingrassaggi, lavaggi, ecc.). Resta inteso che nei casi più gravi tali inosservanze su motivato parere del Responsabile del Servizio potranno costituire motivo di proposta per l'immediata rescissione del presente contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere, a parte la corresponsione del lavoro realmente eseguito decurtata delle spese relative alla risistemazione dei mezzi resasi necessaria.

ART. 28 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO

La ditta appaltatrice si impegna ad essere sempre reperibile e pronta ad intervenire in caso di nevicata o gelata e di intervenire a proprio giudizio quando il manto nevoso avrà raggiunto uno spessore di almeno cm. 3 - 5.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà comunque ordinare di eseguire il servizio di sgombero neve anche in caso di spessori inferiori, e la Ditta appaltatrice si impegna ad iniziare i lavori immediatamente, o comunque non oltre i 30 minuti.

In caso di gelate la Ditta appaltatrice dovrà comunque intervenire a proprio giudizio come riportato nell'art. 25.

La Ditta appaltatrice in caso di necessità si impegna ad intervenire anche in ore notturne ed in giorni festivi senza rivalsa sui prezzi contrattuali.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare il numero di telefono di una persona reperibile alla quale dare le comunicazioni operative urgenti, al fine di ottimizzare il servizio.

ART. 29 SEDE OPERATIVA E PERSONALE

La ditta appaltatrice deve avere la propria sede operativa, debitamente attrezzata, nel comune Stazzema in frazione Palagnana, o comuni adiacenti nel raggio di 10 km, ed un dipendente che possa verificare direttamente le condizioni meteo, al fine di garantire un intervento immediato (vedi art. 28), ed una verifica diretta sulle condizioni di strade, garantendo quindi la Pubblica Sicurezza alla cittadinanza, ed evitare inoltre inutili, costosi e dannosi spargimenti di sale preventivi.

ART. 30 ESECUZIONE DEI SERVIZI IN CASO DI SCIOPERO

Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi del personale addetto ai servizi di cui al presente appalto, l'Appaltatore è tenuto a:



- a) darne comunicazione alla stazione appaltante con preavviso di almeno 48 ore;
- b) rispettare quanto previsto nel contratto nazionale di categoria per quanto attiene all'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori impiegati.
- c) assicurare lo svolgimento delle prestazioni previste dal Servizio al fine di garantire la sicurezza delle strade.

ART. 31 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore è tenuto a nominare un Responsabile della Commessa e un Referente Tecnico - Amministrativo presente in loco presso una sede operativa all'uopo attivata, incaricato di seguire l'organizzazione e la gestione amministrativa dell'appalto, **nonché** un Responsabile del Servizio, incaricato dal medesimo, per la gestione di tutti gli aspetti operativi dell'appalto.

Il Responsabile del Servizio assolve le funzioni di:

- organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto
- segnalazione all'Ufficio tecnico di eventuali guasti, disservizi o anomalie
- controllo relativamente alle attività effettuate

Il soggetto preposto deve possedere requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio oggetto dell'appalto.

Deve essere sempre reperibile dalla stazione appaltante 24/24 ore.

Nel caso di contestazioni, il Responsabile del Servizio deve recarsi sul luogo per controlli, sopralluoghi congiunti e definizione di eventuali addebiti connessi a disservizi (penali).

L'Appaltatore deve individuare il sostituto, in caso di assenza, per fronteggiare situazioni di emergenza, dandone prontamente comunicazione alla stazione appaltante.

ART. 32 OMISSIS

ART. 33 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Il personale operativo impiegato nell'appalto di cui al presente capitolato, deve attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale fornite dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore deve garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Ufficio Tecnico, almeno quindici giorni prima della data di inizio del servizio, un elenco nominativo del personale adibito all'espletamento dello stesso, con indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale, numero di ore di servizio prestate, numero di matricola, codice fiscale, numero di posizione INPS e INAIL, e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

L'Appaltatore fornisce all'Ufficio Tecnico anche una lista del personale che potrebbe essere, in caso di sostituzione, impiegato nell'espletamento del servizio. È consentito l'utilizzo di altro personale, diverso da quello comunicato, solo in caso di servizi straordinari e/o di non preventivata attuazione, che debbano essere svolti da personale specialistico e/o specializzato.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni all'Ufficio Tecnico.

Il personale deve parlare correttamente la lingua italiana.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che non rispetti l'orario di servizio o non esegua il servizio in modo soddisfacente o abbia tenuto durante il servizio un comportamento oltraggioso o indecoroso o comunque tale da costituire pregiudizio all'immagine, al nome e al prestigio dell'Ente.



Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall' Appaltatore.

L'Impresa deve garantire la continuità del servizio in modo tale da gestire i periodi di assenza a qualsiasi titolo del personale addetto, allo scopo di garantire sempre e comunque un nucleo operativo in grado di adempiere il servizio nel rispetto del livello qualitativo richiesto. Nell'accordare periodi di ferie ai propri operatori, l'Appaltatore deve comunque garantire la presenza di personale in possesso delle conoscenze e delle competenze minime necessarie a garantire il corretto svolgimento del servizio.

B) DIVISE, TARGHETTE DI RICONOSCIMENTO, DPI, ATTREZZATURE

Dal primo giorno di servizio, il personale addetto allo svolgimento dei servizi dovrà essere munito di un'apposita targhetta personale di riconoscimento, con il nome e la fotografia del lavoratore, contenente l'indicazione dell'impresa e della mansione svolta, da portare sempre bene in vista, al fine di facilitarne la circolazione negli edifici comunali (art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs 81 /2008 e s.m.i., ed art. 5 della L.136/2010 e s.m.i.).

Il personale deve essere dotato dall'Appaltatore, con oneri interamente a proprio carico, di DPI adeguati al servizio, da indossare durante l'esecuzione del medesimo, mantenendo gli stessi costantemente in condizioni decorose ed efficienti, nonché delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle operazioni.

C) COMPORTAMENTO

Gli addetti al servizio sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti di tutti gli operatori ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale.

In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere affinché il personale impiegato:

- tenga sempre e comunque un contegno irreprensibile nei rapporti interpersonali;
- non divulghi informazioni acquisite durante lo svolgimento dei servizi;
- osservi diligentemente le norme e le disposizioni del Comune;
- indossi apposito cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- prenda disposizioni solo dal proprio responsabile o dal Direttore dell'Esecuzione del contratto per l'espletamento del servizio;

L'Appaltatore è, comunque, corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio.

L'Appaltatore risponderà civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del Comune, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.

ART. 34 ORARIO DI LAVORO

Trattandosi di un servizio di pubblica utilità:

- la sua esecuzione deve avvenire in modo tempestivo e tecnicamente adeguato alle esigenze;
- devono essere organizzati, in caso di necessità, turni di lavoro adeguati e scrupolosamente osservati per dare continuità al servizio sia in orario ferialo diurno/notturno che in orario festivo diurno/notturno.

ART. 35 OMISSIS

ART. 36 MACCHINARI

L'Affidataria deve produrre al Tecnico Responsabile, all'inizio della stagione di ogni anno:



1. l'elenco dettagliato dei suddetti mezzi operativi che dovrà avere disposizione, con indicazione della tipologia e del numero della targa, dei quali è previsto l'impiego sulla base di quanto indicato "nell'elenco attrezzature";
2. specifica dichiarazione attestante la continuativa disponibilità di tali mezzi, e, per ciascuno di essi:
 - a. fotocopia del libretto di circolazione;
 - b. fotocopia del certificato di assicurazione RCT.

La tipologia dei mezzi utilizzati deve essere adeguata ai luoghi ove vengono impiegati, pertanto:

- sui sedimenti stradali pavimentati, sia lapidei che bituminosi, devono essere impiegati esclusivamente mezzi gommati;
- nelle vie interne ai centri storici le loro caratteristiche dimensionali e gli ingombri operativi devono essere compatibili con le ridotte larghezze delle vie stesse.

In relazione alla particolarità del servizio, ai fini della sua tempestiva ed efficace esecuzione l'Affidataria può avvalersi, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale, dell'impiego di mezzi operativi messi a sua disposizione da altri soggetti, nel rispetto delle norme disciplinanti il noleggio "a caldo" di macchinari.

Tutti i macchinari devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459.

L'Appaltatore è responsabile della custodia di quanto di sua proprietà, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria inerente a danni o furti.

ART. 37 OMISSIS

ART. 38 GESTIONE DEI RIFIUTI

Nell'esecuzione della raccolta dei rifiuti, l'Appaltatore è tenuto ad adeguarsi a tutte le disposizioni di legge (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

ART. 39 OMISSIS

ART. 40 OMISSIS

ART. 41 OMISSIS

ART. 42 VIGILANZA E CONTROLLO

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto impartisce indirizzi e prescrizioni tecniche e vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di effettuare, con proprio personale o comunque per proprio conto, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata. I controlli si riferiranno a standard quantitativi e qualitativi.

La stazione appaltante si riserva di eseguire accertamenti in qualunque momento sull'esecuzione del servizio, sui prodotti, attrezzature e macchinari impiegati dall'Appaltatore al fine di verificare la rispondenza a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché agli obblighi di cui al presente capitolato.

Eventuali inadempienze od irregolarità nell'esecuzione del servizio saranno segnalate all'Appaltatore che dovrà provvedere tempestivamente alla loro eliminazione.

ART. 43 OMISSIS



ART. 43 TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'impresa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- a) il personale interno di Amministrazione Comunale implicato nel procedimento;
- b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 196/03.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Amministrazione Comunale. L'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

Le parti comunicheranno, prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.